

ORDINANZA SINDACALE

N. 155 del 19/02/2026

OGGETTO: Misure atte a disciplinare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire e contrastare il degrado urbano, tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica

La Sindaca

Premesso che:

- le aree comprese tra Piazza Resistenza, nonché le vie limitrofe alla stessa Piazza Resistenza nonché a Via Donizetti, Piazza Togliatti e Piazza Matteotti, sono state frequentemente teatro di bivacco e degrado, nonché di condotte anche contrarie alla pubblica decenza da parte di soggetti che stazionano in luogo consumando bevande alcoliche e superalcoliche, generando situazioni tali da compromettere le comuni regole di vita civile e incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di pubblico decoro e quiete pubblica, tanto da richiedere, anche negli anni passati, l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol;
- tale criticità è aggravata dalla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche anche in orario serale così come previsto dalla normativa statale a seguito della liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali;

VISTO:

- il verificarsi di due episodi di grave turbamento della sicurezza urbana, tali da condurre ad una situazione di degrado e di allarme sociale, verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2025, nelle aree comprese tra Piazza Resistenza, nonché le vie limitrofe alla stessa Piazza Resistenza nonché a Via Donizetti, Piazza Togliatti e Piazza Matteotti,
- la necessità di vietare la vendita di bevande alcoliche dalle ore 17,00 alle ore 21,00 per gli esercizi di vicinato alimentare, di cui all'articolo 15 della Legge Regione Toscana n. 62/2018 e per gli esercizi con attività prevalente di artigianato alimentare, di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge Regione Toscana nr. 53/2008 e vietare la vendita per asporto per gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 48 della Legge Regione Toscana n. 62/2018 dalle ore 17,00 alle ore 03,00, consentendo la somministrazione di bevande alcoliche all'interno dei locali e sue pertinenze solo previo sbicchieramento;

- le valutazioni espresse dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 29 gennaio 2026;

RILEVATO CHE l'ordine e la sicurezza segnano profondamente la qualità della vita delle persone e del territorio per cui l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che limitano o impediscono la fruizione di tali beni;

DATO ATTO CHE:

- scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra i cittadini che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto che del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza arrecare danno o disturbo alla cittadinanza, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;
- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto con la l. n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete pubblica e la sicurezza della convivenza urbana;

CONSIDERATO CHE la Legge Regione Toscana n. 62/2018, all'articolo 14, comma 3, prevede che la vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, e all'articolo 48, comma 6, prevede tra i poteri comunali quello di limitare o vietare la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi già insediati, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D. L. 20 Febbraio 2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, permette al Sindaco di adottare ordinanze "[...] quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]";
- l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, permette al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti quale Ufficiale di Governo "[...] con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.";

- il D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l’art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27 secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, ammettendo solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico”;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane”;
- la Legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del Commercio”;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 10 aprile 2019 e ss.mm.ii., Titolo II “Convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell’abitato e delle aree verdi”, Titolo III “Pubblica quiete e tranquillità delle persone” e Titolo IV “Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza della comunità locale ed a tutela del decoro urbano”;
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno “Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

DATO ATTO CHE :

- con nota prot. n. 6285 del 10 febbraio 2026 il presente provvedimento veniva preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con nota avente prot. n. 0031434 del 12 febbraio 2026, la Prefettura di Firenze comunicava che non si ravvisavano elementi ostativi alla sua adozione;

ORDINA

Che a decorrere dal giorno successivo alla notifica agli interessati del presente provvedimento e sino al 1 settembre 2026, nelle seguenti vie/piazze:

Piazza Resistenza;
 Via Francoforte sull’Oder;
 Via Grazia Deledda;
 Via Ugo Foscolo;
 Via Giovanni Pascoli;
 Via Giosuè Carducci;
 Piazza Palmiro Togliatti;

Via Gaetano Donizetti;
Piazza Giacomo Matteotti;

1. Il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche dalle ore 17:00 fino alle ore 03:00 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 48 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche all'interno del locale e sue pertinenze solo previo sbicchieramento;
2. Il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 17:00 alle ore 21:00 per gli esercizi di vicinato alimentare, di cui all'articolo 15, della Legge Regione Toscana n. 62/2018, e per gli esercizi con attività prevalente di artigianato alimentare di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge Regione Toscana n. 53/2008;
3. La chiusura dalle ore 21:00 fino alle ore 7 del giorno successivo per gli esercizi di vicinato alimentare, di cui all'articolo 15, della Legge Regione Toscana n. 62/2018;

AVVERTE CHE:

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;
- la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili attraverso la notifica puntuale dello stesso, comporta il loro deferimento all'Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della vigente normativa, in relazione all'eventuale concorso in altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;

DISPONE CHE:

- che il Comando della Polizia Locale di Scandicci è incaricato della notifica della presente Ordinanza;
- che gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico il DIVIETO di cui alla presente Ordinanza mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- che la presente ordinanza ha validità a decorrere dal giorno successivo alla notifica agli interessati del presente provvedimento e sino al 1 settembre 2026;

DISPONE ALTRESÌ, che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
- al Questore di Firenze;
- alla Compagnia Carabinieri di Scandicci;
- alla Guardia di Finanza di Firenze;
- alla Polizia Locale del Comune di Scandicci;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Al Comando di Polizia Locale di Scandicci, agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza, nonché al

Comando di Polizia Locale di Scandicci è affidato il compito di monitorare l'efficacia della stessa in termini di risultati;

I N F O R M A

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 *“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”*), in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 *“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”*).

**La Sindaca
Claudia Sereni**

Firmato da Sereni Claudia
Il 19/02/2026 (08:55:52)

Nome Allegato	Impronta Allegato
---------------	-------------------

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.